

Legge regionale 15 maggio 1985 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1989

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

Art. 17

Articolazione del fondo sanitario regionale

Il fondo sanitario regionale si articola in:

- fondo sanitario per il finanziamento della spesa corrente;
- fondo sanitario per il finanziamento della spesa in conto capitale.

La quota del fondo sanitario regionale di parte corrente è alimentata dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione dal Ministero del tesoro ai sensi dell' articolo 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; quella in conto capitale dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione dal Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell' articolo 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.